

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	103
Data del provvedimento	22-02-2022
Oggetto	
Contenuto	PROCEDURA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE-PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DICHIARATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI. CIG LOTTO 1: 89590623D8

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	21	Bozza di Contratto Lotto 1
B	23	Bozza di Contratto Lotto 2

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	<p>PROCEDURA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE-PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DICHIARATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI.</p> <p>CIG LOTTO 1: 89590623D8 CIG LOTTO 2: 8959075E8F</p>

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Dato, altresì, che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Richiamata la Legge Regione Toscana 41/2005 e ss. mm. che disciplina il sistema integrato di interventi e servizi volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita;

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 519 del 25/10/2021 con la quale veniva richiesto alla SUA di avviare una procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., per l'appalto di servizi per l'inclusione sociale;

Richiamate i seguenti provvedimenti della Provincia di Pistoia afferenti la procedura di cui trattasi:

- il Bando di Gara Prot. Gen. n° 21600/2021 del Dirigente SUA Provincia di Pistoia di avvio della procedura di gara per l'appalto dei servizi sopra richiamati per conto della Società della Salute Pistoiese;
- la Determinazione n. 1132 del 13.12.2021 con la quale viene approvato il verbale di gara disposta l'ammissione dei concorrenti;
- la Determinazione n. 9 del 11/01/2022 di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
- la Determinazione della SUA della Provincia di Pistoia n. 113 del 01/02/2022 con la quale vengono approvati i verbali di gara;
- la Determinazione della SUA della Provincia di Pistoia n. 158 del 14/02/2022 con la quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore di:
 - Lotto 1:
RTI Costituendo CO&SO - MANUSA
 - Lotto 2:
RTI costituendo CO&SO - GEMMA Società Cooperativa Sociale a r.l. - Fondazione Sant'Atto - GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus - L'Orizzonte Cooperativa Sociale a r.l.

Dato atto che il 28 febbraio 2021 scade la proroga del contratto per i servizi di cui trattasi al precedente affidatario e che, nelle more della stipula del nuovo contratto, si ritiene necessario garantire la prosecuzione dei progetti di sostegno già iniziati, a tutela del benessere delle persone prese in carico e al fine di non disperdere i risultati fino ad oggi raggiunti, dando esecuzione in via d'urgenza al servizio aggiudicato a:

Documento firmato digitalmente



- Lotto 1:

RTI CO&SO, Coop sociale Manusa

- Lotto 2:

RTI CO&SO, GEMMA Società Cooperativa Sociale a r.l., Fondazione Sant'Atto, GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus, L'Orizzonte Cooperativa Sociale a r.l.

Dato atto che l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2019 ha approvato il bilancio di previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 1 del 10/02/2020;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1 - di prendere atto dell'aggiudicazione efficace e definitiva dichiarata dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con determinazione n. 158 del 14/02/2022 a favore di:

LOTTO n. 1:

1° Classificato RTI Costituendo CO&SO - MANUSA Punteggio offerta tecnica 65,30/80, Punteggio offerta economica 18/18, punteggio totale 83,30/100, ribasso 3,20 % Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 740.520,00;

LOTTO n. 2:

1° Classificato RTI costituendo CO&SO - GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - Fondazione Sant'Atto - GLI ALTRI Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus - L'Orizzonte Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Punteggio offerta tecnica 66,80/80, Punteggio offerta economica 18/18, punteggio totale 84,80/100, ribasso 2,98 % Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro € 1.154.538,00;

2 - di definire lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e i.

3 - di definire lo schema di accordo per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

4 - si stabilisce, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. di avviare l'esecuzione d'urgenza, in via anticipata rispetto alla stipulazione dell'atto negoziale, in quanto è necessario garantire la prosecuzione dei progetti di sostegno già iniziati, a tutela del benessere delle persone prese in carico e al fine di non disperdere i risultati fino ad oggi raggiunti;

5 - di disporre che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, ogni pagamento a favore del soggetto appaltatore debba essere effettuato su c/c bancario o postale dedicato alla commessa in oggetto;

6 - di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio ed è la seguente:

Lotto 1:

Importo a base di gara IVA esclusa	Ribasso offerto	Importo aggiudicato IVA esclusa	Importo aggiudicato	Eventuale aumento del
---------------------------------------	--------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------

			IVA 5% inclusa	quinto contrattuale IVA esclusa
€ 765.000,00	3,20%	€ 740.520,00	€ 777.546,00	€ 148.104,00

La spesa di € 777.546,00 trova copertura alla voce Contributi da Comuni del bilancio pluriennale 2022- 2024 ed è così suddivisa, in via presuntiva:

- dal 1 marzo al 31 dicembre 2022:	€ 161.988,75
- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023:	€ 194.386,50
- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024:	€ 194.386,50
- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025:	€ 194.386,50
- dal 1 gennaio al 28 febbraio 2026:	€ 32.397,75
Totale	€ 777.546,00 (IVA compresa)

La spesa relativa all'anno 2025 e all'anno 2026 verrà prevista nei rispettivi bilanci di previsione.

Lotto 2:

Importo a base di gara IVA esclusa	Ribasso offerto	Importo aggiudicato IVA esclusa	Importo aggiudicato IVA 5% inclusa	Eventuale aumento del quinto contrattuale IVA esclusa
€ 1.190.000,00	2,98%	€ 1.154.538,00	€ 1.212.264,90	€ 230.907,60

La spesa di € 1.212.264,90 trova copertura alle seguenti voci del bilancio pluriennale 2022- 2024:

- sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 per euro 1.011.992,90
- sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2019 per euro 77.000,00
- sul PON Pais Avviso 1 per € 123.272,00

ed è così suddivisa in via presuntiva:

- dal 1 marzo al 31 dicembre 2022:	€ 505.110,37
- dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023:	€ 606.132,45
- dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024:	€ 101.022,08
Totale	€ 1.212.264,90 (IVA compresa)

7 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;

8 - di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013

9 - di trasmettere il presente provvedimento a:
Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1
PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it

10 - di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

Allegati:
schema di contratto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

schema di accordo per la nomina del responsabile del trattamento dati

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Contratto per l'appalto di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro a favore di soggetti in carico al servizio sociale del Comune di Pistoia, in condizioni di disagio e/o a rischio di marginalità sociale- LOTTO 1 CIG:-----

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- nato a il il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante di CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale - Società cooperativa sociale con sede legale in Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia FI - 497755

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria determinazione n. 519 del 25/10/2021 attivava la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della

Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di
committenza per l'individuazione di un contraente per
l'appalto di servizi e interventi per il contrasto alla
povertà e per l'inclusione sociale suddiviso in due lotti;

- con la stessa determinazione n. 201/2021 provvedeva alla
definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di
offerta economica, del modello dettaglio orario e schema
offerta tecnico-qualitativa;
- con determinazione della Provincia di Pistoia- Area
Programmazione e Servizi Finanziari n. ----- del -----, per
le motivazioni in essa richiamate, era stato aggiudicato
l'appalto in oggetto, a favore del raggruppamento costituito
da:
 - CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà)
Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa
sociale - sede in Via Val di Pesa n. 1, 50127 Firenze,
P.I. 04876970486 in qualità di mandataria;
 - Manusa cooperativa sociale, sede in Via Antonelli n.
307, 51100 Pistoia, P.I. 01784140475 in qualità di
mandante;
- con certificazione autenticata in data ----- le
società "CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE", "MANUSA COOPERATIVA SOCIALE", si sono
riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per la

realizzazione dei servizi ed interventi per il contrasto alla

povertà e per l'inclusione sociale ed hanno conferito mandato

collettivo speciale, con rappresentanza esclusiva, ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, alla società "CO&SO -

CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è l'organizzazione e la

realizzazione di percorsi di inclusione sociale e di

accompagnamento al lavoro a favore di soggetti in carico al

servizio sociale del Comune di Pistoia, in condizioni di

disagio e/o a rischio di marginalità sociale.

Articolo 2 - DURATA

Il presente accordo decorre dal ----- e termina il----- per

una durata di 48 mesi. La Società della Salute Pistoiese si

riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga

limitatamente al tempo necessario alla conclusione della

procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

L'importo complessivo contrattuale ammonta a € ----- iva

esclusa determinato a seguito dell'applicazione del ribasso

offerto del --% sull'importo a base di gara di € 765.000,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dai seguenti documenti di cui le parti

dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- offerta economica presentata dall'appaltatore in sede

di gara;

- il dettaglio orario presentato in sede di gara;

- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione

appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede

di gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali

ancorché non materialmente uniti al medesimo.

Art. 4-MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova

procedura di affidamento:

a) In caso di revisione del corrispettivo che potrà

avvenire, su richiesta dell'operatore economico, sulla

base di una istruttoria condotta dal responsabile

dell'esecuzione del contratto tenuto conto dei seguenti

parametri:

indice ISTAT - FOI superiore al 2%

rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro che

abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno di validità del presente appalto.

b) per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità del progetto personalizzato per un importo non superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);

c) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Società della Salute pistoiese aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016;

d) Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, per importi non superiori a € 60.000,00 (IVA esclusa);

e) Ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.;

f) Inoltre, è fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, del D. Lgs 50/201;

ART. 5-OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi agli adempimenti occorrenti all'esecuzione della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel capitolato di appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

ART. 6-GARANZIE

Il soggetto aggiudicatario ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. ----
----- rilasciata da -----, Agenzia -----, in data ----- per l'importo di € ----- (-----
---) pari al --% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità, come stabilito dall'articolo 17 del Capitolato, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto da terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche

se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'aggiudicatario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale. L'appaltatore, CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, ha presentato polizza assicurativa ----- emessa da ----- agenzia di -----, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € ----00
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € ---,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € -----,00;

MANUSA COOPERATIVA SOCIALE , ha presentato polizza assicurativa ----- emessa da ----- agenzia ----- cod. ag. ----- che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € ----- unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € ----- unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € -----;

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede ad applicare le

penali, in misura pari a quanto previsto dall'art. 13 del capitolato che qui si considera richiamato interamente.

L'appaltatore avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Società della Salute pistoiese. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società della Salute pistoiese nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Società della Salute pistoiese, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'appaltatore le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società della Salute pistoiese per l'applicazione delle penali potrà avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario e potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dall'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La Società della Salute pistoiese, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di

non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese. In caso di tre penali, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C., sempre salvo il risarcimento del danno eventualmente subito.

ART. 8-VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9-CONTABILITÀ' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuati secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 18 del Capitolato.

ART. 10-CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore, si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti, in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, numero conto corrente ---
-----, -----, filiale -----
IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nata a ----- il
----- C.F. -----, residente a -----
in via -----, presidente ----- - legale

rappresentate;

MAUSA COOPERATIVA SOCIALE, numero conto corrente -----

-----, -----, filiale ----- IBAN

-----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti correnti

dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nat- a -----

il ----- C.F. -----, residente a -----,

in via ----- n.--, indicare carica sociale;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo

di Gara, ossia: **CIG** -----.

Art. 12-INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di

inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal

DURC, nei confronti del personale impiegato

nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal

mandato di pagamento, l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto

agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto

progressivo della prestazione oggetto di contratto,

opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli

effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 13-CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016. E' consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara e semprechè il soggetto concorrente all'atto dell'offerta indichi i servizi che intende subappaltare.

Per le alte disposizioni in merito al subappalto si rimanda alla previsione dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara.

ART. 14-RECESSO

La Società della Salute pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito.

La Società della Salute pistoiese si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e:

in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
per giusta causa;

nel caso in cui successivamente alla stipula del

contratto di cui al presente capitolato, la centrale di
committenza Consip spa stipuli convenzione per il
servizio oggetto del presente capitolato con parametri
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, In
tali casi la SDS applicherà quanto previsto dall'art.
109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109, D.
Lgs. 50/2016.

In caso l'affidatario receda anticipatamente dal
contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà
il risarcimento dei danni subiti con addebito della
maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del
servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed
intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni
per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva
depositata a garanzia del contratto.

ART. 15-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società della Salute Pistoiese potrà risolvere il
contratto, previa comunicazione all'appaltatore nei casi

previsti dal capitolato prestazionale.

La risoluzione del contratto sarà oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, inoltre potrà essere valutata come grave illecito professionale tale da rendere dubbia l'affidabilità dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. C ter) del D. Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del capitolato prestazionale e nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. la Società della Salute pistoiese potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16-INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione

per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17-CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18 - ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che è stata richiesta in data.....

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19-CODICE DI COMPORTAMENTO

Le cooperative si obbligano, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 20-EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID - 19, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus. L'adozione delle misure previste potrà comportare in incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica. Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le prestazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID - 19 è subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso da atto: di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID - 19; di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

ART. 21-CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22- SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono soggetti ad imposta di bollo, se dovuta.

ART. 23-DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE)

2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: Arubaptec euqualified certificates CA G1

Validità: dal 01/12/2020 al 10/12/2022

L'APPALTATORE

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

REP.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO

PROFESSIONALE E DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI SERVIZI E

SOSTEGNI DI INCLUSIONE SOCIALE - LOTTO 2 CIG:-----

TRA

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore

E

- nato a il non in proprio, ma in nome e per conto di CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale con sede legale in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia FI - 497755

PREMESSO CHE

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria determinazione n. 519 del 25/10/2021 attivava la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'appalto di servizi e interventi per il contrasto alla

povertà e per l'inclusione sociale suddiviso in due lotti;

- con la stessa determinazione n. 201/2021 provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa;

- con determinazione della Provincia di Pistoia- Area Programmazione e Servizi Finanziari n. ----- del -----, per le motivazioni in essa richiamate, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto, a favore del raggruppamento costituito da:

- CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale - sede in Via Val di Pesa n. 1, 50127 Firenze, P.I. 04876970486 in qualità di mandataria;

- Gemma cooperativa sociale, sede in Via Fiume n. 53, 51039 Quarrata, P.I. 01577500471;

- Fondazione Sant'Atto, sede in Via Puccini n. 29, 51100 Pistoia, C.F/P.I. 01900090471 in qualità di mandante;

- Gli Altri società cooperativa sociale, sede in Via Tomasi di Lampedusa n. 149, 51100 Pistoia, P.I. 01221640475 in qualità di mandante;

- L'Orizzonte cooperativa sociale, sede in Via Caravaggio n. 26, 51039 Quarrata, P.I. 01065160473 in qualità di mandante;

- con certificazione autenticata in data ----- le

società "CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE", "GEMMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",
"GLI ALTRI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS"
e "L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
e la FONDAZIONE SANT'ATTO, si sono riunite in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, per la realizzazione dei servizi ed
interventi per il contrasto alla povertà e per l'inclusione
sociale ed hanno conferito mandato collettivo speciale, con
rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, alla società "CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE
E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO

quanto stabilito negli articoli che seguono

Articolo 1 - OGGETTO

Oggetto del contratto è il servizio di presa in carico
professionale e l'organizzazione ed esecuzione di servizi e
sostegni di inclusione sociale.

Articolo 2 - DURATA

Il presente accordo decorre dal ----- e termina il----- per
una durata di 24 mesi con possibilità di ripetizione del
servizio per altri 24.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente atto

ammonta a € ----- iva esclusa determinato a seguito

dell'applicazione del ribasso offerto del --% sull'importo a

base di gara di € 1.190.000,00

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile delle norme, patti,

condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dai seguenti documenti di cui le parti

dichiarano di essere perfettamente a conoscenza:

- offerta economica presentata dall'appaltatore in sede

di gara;

- il dettaglio orario presentato in sede di gara;

- il capitolato di appalto pubblicato dalla stazione

appaltante;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede

di gara;

tutti parte integrante degli obblighi contrattuali

ancorché non materialmente uniti al medesimo.

Art. 4-MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI

EFFICACIA

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova

procedura di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà

avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC

alla Società della Salute pistoiese;

- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:

In caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- indice ISTAT - FOI superiore al 2%
- rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro.

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto.

b) in caso di opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità della presa in carico e del progetto personalizzato, per un importo non superiore a € 100.000,00 (iva inclusa), per la Società della Salute pistoiese;

c) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la Società della Salute pistoiese aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni,

acquisizione o insolvenza, e questo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;

d) Nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. E) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, per importi non superiori a € 60.000,00 (iva esclusa);

e) Ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

f) inoltre è stata fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016;

ART. 5-OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento della prestazione a regola d'arte, secondo quanto stabilito nel Capitolato di appalto e nell'offerta di gara, tecnica e economica.

ART. 6-GARANZIE

Il soggetto appaltatore ha prodotto, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), polizza fideiussoria n. ----
----- rilasciata da -----, Agenzia -----, in data ----- per l'importo di € ----- (-----

---) pari al --% dell'importo contrattuale.

L'appaltatore si è assunto l'obbligo, come stabilito dall'articolo 16 del Capitolato, di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute pistoiese, ed al suo personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicataria stessa e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal capitolato prestazionale.

L'appaltatore, CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, ha presentato polizza assicurativa ----- emessa da ----- agenzia di -----, che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del capitolato prestazionale, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € ----00
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € ---

,00 unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le
garanzie RCT ed RCO: € -----,00;

GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. , ha
presentato polizza assicurativa ----- emessa da -----
agenzia ----- cod. ag. ----- che prevede
esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia
delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio
derivante dall'espletamento delle attività e/o dei
servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte
le attività inerenti, accessorie e complementari,
nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i
seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € -----
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € -----
----- unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le
garanzie RCT ed RCO: € -----;

GLI ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS
ha presentato polizza assicurativa ----- emessa da ----
--- agenzia ----- cod. ag. ----- che prevede
esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia
delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio

derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € -----
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € -----
----- unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € -----;

L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ha presentato polizza assicurativa ----- emessa da ----- agenzia ----- cod. ag. ----- che prevede esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € -----
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € -----

----- unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le
garanzie RCT ed RCO: € -----;

FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS ha presentato polizza
assicurativa ----- emessa da ----- agenzia -----
cod. ag. ----- che prevede esplicitamente nella
descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie
prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante
dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto
del presente contratto, comprese tutte le attività
inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccezzuata.

Si precisa in proposito che la polizza prevede i
seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € -----
unico per sinistro;

- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € -----
----- unico per sinistro;

- Massimale per sinistro interessante entrambe le
garanzie RCT ed RCO: € -----;

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede ad applicare le

penali, in misura pari a quanto previsto dall'art. 9 del capitolato che qui si considera richiamato interamente.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve o comunque non abbia comportato danni alla Società della Salute pistoiese e/o all'utenza. Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

ART. 8-VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al termine del contratto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP può avvalersi di un direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9-CONTABILITÀ' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti

dall'art. 17 del Capitolato.

ART. 10-CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto appaltatore, si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti, in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 11-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, numero conto corrente ---
-----, -----, filiale -----

IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nata a ----- il ----- C.F. -----, residente a ----- in via -----, presidente ----- - legale rappresentate;

GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L., numero conto corrente -----, -----, filiale --
--- ----- IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nat- a ----- il ----- C.F. -----, residente a -----, in via ----- n.--, indicare carica sociale;

GLI ALTRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI ONLUS numero conto corrente -----, ----- -, filiale ----- IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti

dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nata a ----- il

----- C.F. -----, residente a -----

in via -----, presidente ----- - indicare

carica sociale;

L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'

LIMITATA

numero conto corrente -----, -----

-, filiale ----- IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti correnti

dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nata a ----- il

----- C.F. -----, residente a -----

in via -----, presidente ----- - indicare

carica sociale;

FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS

numero conto corrente -----, -----

-, filiale ----- IBAN -----.

L'appaltatore comunica, come sancito dalla legge

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sui predetti conti correnti

dedicati, con indicazione del ruolo e dei poteri ovvero:

----- - Sig. ----- nata a ----- il

----- C.F. -----, residente a -----

in via -----, presidente ----- - indicare
carica sociale;

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo
di Gara, ossia: **CIG** -----.

Art. 12-INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Società della Salute pistoiese, in caso di
inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal
DURC, nei confronti del personale impiegato
nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal
mandato di pagamento, l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.

La Società della Salute pistoiese, sull'importo netto
progressivo della prestazione oggetto di contratto,
opera una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli
effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs.
50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della
verifica di conformità da parte del RUP e previo
rilascio di DURC regolare.

ART. 13-CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di
nullità ai sensi dell'articolo 105, comma 1, D. Lgs.

50/2016. E'consentito il subappalto nei limiti previsti dalla legge e dall'avviso di gara semprechè il soggetto aggiudicatario all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi da subappaltare.

ART. 14-RECESSO

La Società della Salute pistoiese può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito.

La Società della Salute pistoiese si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e:

in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto di cui al presente capitolato, la centrale di committenza Consip spa stipuli convenzione per il servizio oggetto del presente capitolato con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, In tali casi la SDS applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 109, D.

Lgs. 50/2016.

In caso l'affidatario receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute pistoiese richiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute pistoiese conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

ART. 15-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società della Salute pistoiese potrà, in qualsiasi momento, richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. civ. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 16-INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dal citato articolo comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno

concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 17-CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, assorbe ed utilizza, in via prioritaria, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per tutto il periodo di durata del servizio, applicando i relativi contratti collettivi di settore.

ART. 18- ANTIMAFIA

Le parti sono a conoscenza che il presente contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs 159/2011, in quanto al momento della stipula il termine di cui al 2 comma dell'art. 92, del suddetto decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza che sia pervenuta dalla competente Prefettura la prescritta informativa antimafia che è stata richiesta in data.....

Le parti concordano che, qualora pervenga informativa antimafia contenente segnalazioni ostative alla stipula del contratto di appalto, il rapporto deve intendersi immediatamente risolto.

ART. 19-CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società della Salute pistoiese la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART.20-EMERGENZA SANITARIA

L'appaltatore si impegna, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID - 19, ad adottare le misure di sicurezza previste dalle disposizioni via via vigenti per il contrasto della diffusione del virus. L'adozione delle misure previste potrà comportare in incremento dell'importo del contratto.

L'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza potrà essere riconosciuto all'appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica. Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le prestazioni eseguite

successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.

In ogni caso il riconoscimento all'appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID - 19 è subordinato alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso da atto: di non avere beneficiato di "extra somme" derivanti da contributi pubblici o sovvenzioni per il contrasto al COVID - 19;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società della Salute pistoiese se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni, al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati.

ART. 21-CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

ART. 22- SPESE E IMPOSTA DI BOLLO

Tutte le spese inerenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, che le assume a proprio carico senza diritto di rivalsa. Il presente atto ed i relativi allegati sono soggetti ad imposta di

bollo, se dovuta.

ART. 23-DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 nonché nella normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.

Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati di cui vengono in possesso per effetto del presente appalto.

L'appaltatore si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati

personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

L'impresa, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'impresa accetta di essere nominata responsabile esterna del trattamento dei dati con separato atto.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo atto nel suo complesso.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

F.to Dott. Danile Mannelli

Certificatore: Arubapec euqualified certificates CA G1

Validità: dal 01/12/2020 al 10/12/2022

L'APPALTATORE

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 103 del 22-02-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 23-02-2022 al 10-03-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 22-02-2022**